

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES

La definizione di un Protocollo di accoglienza per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) nasce dall'esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall'intera comunità scolastica. L'obiettivo principale è quello di definire anche i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica, di delineare le diverse fasi dell'accoglienza e indicare le attività di facilitazione e quali strumenti compensativi e misure dispensative da adottare al fine di favorire un reale percorso di apprendimento e di inclusione.

Nello specifico tale Protocollo si propone di:

- definire pratiche inclusive condivise tra tutto il personale del nostro Istituto per favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES attraverso percorsi comuni, individualizzati e personalizzati, che fanno coesistere socializzazione e apprendimento;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con BES nel percorso scolastico al fine di facilitarne l'ingresso a scuola e l'inserimento nel nuovo contesto, adottando modalità di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- informare adeguatamente il personale coinvolto incrementando la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola ed enti territoriali.

Il Protocollo vuole delineare prassi condivise di carattere:

- amministrativo-burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo-relazionale (prima conoscenza degli studenti e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo-didattico (assegnazione della classe, accoglienza, coinvolgimento delle famiglie, degli alunni e dei docenti di classe);
- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e con il territorio).

TIPOLOGIA BES	TIPOLOGIA ALUNNI	SOSTEGNO	TIPOLOGIA SVANTAGGIO	STRUMENTI DIDATTICI
DISABILITÀ (Legge 104/92 e D.P.R. 24 febbraio 1994)	Alunni con disabilità (Ritardo cognitivo, Minoranze fisiche, psichiche e sensoriali)	SÌ (Assegnazione di specifiche risorse professionali docenti di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione etc.)	PERMANENTE	PEI
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 2013)	Studenti con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) (Legge 170/2010 e D.M. 12 luglio 2011): - dislessia; - discalculia; - disortografia; - disgrafia.	NO	PERMANENTE	PDP

	I disturbi evolutivi specifici (DES) comprendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.			
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 2013)	Studenti con: - svantaggi linguistici - svantaggi socioeconomici - svantaggi culturali - disagio comportamentale - disagio relazionale - adottati	NO	TRANSITORIO	PDP

I CRITERI SULLA BASE DEI QUALI SI ATTUA L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SCOLASTICA

1. Conoscenza dei bisogni educativi di ciascuno studente;
2. Analisi della certificazione e della documentazione ufficiale con relativi aggiornamenti;
3. Predisposizione annuale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP);
4. Collegialità degli interventi;
5. Attivazione di progetti d'Istituto per l'integrazione e l'inclusione scolastica;
6. Verifica intermedia e finale degli interventi attuati e valutazione (PEI – PDP).

LE RISORSE PRESENTI ALL'INTERNO DEL LICEO E CHE PRENDONO PARTE A VARIO TITOLO ALLA FORMAZIONE E ALLA CRESCITA DEGLI STUDENTI CON BES

DIRIGENTE SCOLASTICO	Promuove attività di formazione dei docenti, nomina e coordina il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e, attraverso il GLI, promuove la riflessione assicurando le azioni della comunità scolastica in riferimento all'inclusività, cura l'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), si pone come facilitatore nei rapporti con le altre Istituzioni, favorisce l'individuazione e la diffusione delle "buone prassi" e la modalità di valutazione del grado di inclusività della scuola.
FUNZIONE STRUMENTALE INTEGRAZIONE/INCLUSIONE in collaborazione con: - Referente alunni non italofoni; - Referente alunni adottati; - Referente con DSA; - Coordinatore del Dipartimento di sostegno.	Rappresentano il punto di riferimento interno al Liceo per docenti e genitori, sono a supporto nella predisposizione del PEI e del PDP e nell'attuazione della didattica individualizzata e/o personalizzata, collaborano con il Dirigente Scolastico per l'assegnazione alle classi dei docenti e delle ore di sostegno promuovono progetti e collaborano alla loro realizzazione, coordinano i gruppi di lavoro, curano la raccolta delle buone pratiche, redigono insieme al GLI il Piano per l'Inclusione, favoriscono il rapporto scuola-famiglia-ATS ed enti locali.

COORDINATORI E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE	Prendono in carico gli studenti con BES, individuano strategie educative e didattiche, predispongono in maniera condivisa PDP e/o PEI. Ove non sia presente certificazione o diagnosi, motivano le decisioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE	Sono operatori del Comune o di cooperative sociali, lavorano con mansioni parallele e complementari a quelle dei docenti di sostegno, collaborano e lavorano con il Consiglio di Classe, offrono supporto alla realizzazione del PEI e delle attività didattiche e laboratoriali.
PERSONALE ATA	Offrono l'assistenza materiale di cui gli studenti necessitano.
GLI	È il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola, costituisce l'interfaccia dei servizi territoriali, sociali e sanitari, promuove l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.), offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi, rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola, elabora il PAI.
GLO	<p>È il Gruppo Operativo di Lavoro per l'inclusione che è presieduto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i docenti della classe; • docenti di sostegno; • genitori dello studente con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; • figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità¹; • l'unità di valutazione multidisciplinare ai fini del necessario supporto; • un rappresentante designato dal Direttore sanitario dell'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza²; • gli studenti e le studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva poiché la loro partecipazione attiva deve essere assicurata ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. <p>Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO che elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori,</p>

¹ Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base (articolo 3 del Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020).

² Il riferimento è ad AST o ASST di residenza dello studente in questione.

	motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
FAMIGLIA	Viene informata circa i bisogni speciali evidenziati dal proprio figlio, richiede una valutazione ai servizi sanitari territoriali, collabora alla stesura di PDP e/o PEI e li sottoscrive per condivisione; ha un ruolo di corresponsabilità, condivisione e collaborazione in tutte le fasi del percorso formativo.
ASL/ENTI ACCREDITATI	Attuano azioni per l'individuazione e la certificazione degli alunni con BES, collaborano alla stesura della Diagnosi Funzionale, del PEI, collaborano al monitoraggio e alla valutazione del processo formativo dello studente con BES.
CTS	È il Centro Territoriale di Supporto che fornisce consulenza e formazione specifica ai docenti, agli studenti e alle famiglie sulle nuove metodologie per l'inclusione, affianca le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per l'inclusione scolastica.

INTERVENTI SPECIFICI PER STUDENTI CON BES

Strumento fondamentale è il percorso individualizzato e/o personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un'elaborazione collegiale, le strategie educativo-didattiche.

STUDENTI CON DISABILITÀ (Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e D.P.R. 24 febbraio 1994)

A) Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dal Consiglio di Classe entro il primo trimestre dell'anno scolastico. All'inizio dell'anno scolastico, dopo un periodo di osservazione, il Consiglio di Classe e il docente di sostegno stabiliscono il percorso didattico più idoneo alle reali capacità ed esigenze dello studente in accordo con la famiglia e figure socio-sanitarie. Con questo documento, ogni Consiglio di Classe è chiamato a costruire davvero una didattica inclusiva

I possibili percorsi didattici previsti per tali studenti dalla normativa sono:

1. Il PEI con **percorso didattico ordinario**, conforme alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica);
2. Il PEI con **percorso didattico personalizzato** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione
3. Il PEI con **percorso didattico differenziato**

I percorsi, di cui ai punti 2 e 3, prevedono rispettivamente: prove differenziate equipollenti ai fini del conseguimento del diploma (punto 2) e prove differenziate non equipollenti (punto 3). Conseguentemente, seguendo un percorso didattico personalizzato, al termine del V anno, lo studente con disabilità consegue il diploma di scuola secondaria di II grado; viceversa, seguendo un percorso differenziato, l'alunno non consegue il titolo di studio, bensì ottiene un attestato di credito formativo.

1) La **programmazione ordinaria/personalizzata** prevede:

- a. il raggiungimento degli obiettivi minimi comuni a tutta la classe;
- b. gli stessi contenuti della classe anche se si punta all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali.

Per gli studenti che la seguono è possibile prevedere:

- a. un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- b. un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti,

ma ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Le verifiche scritte sono le stesse della classe: possono tuttavia essere predisposte prove equipollenti (art.16, legge 104 del 1992) che potranno adottare modalità diverse (es. prove di V/F o

a scelta multipla, anziché domande aperte), presentare un numero inferiore di esercizi, che non vadano a discapito dei contenuti o prevedere un maggior tempo di esecuzione e sviluppare contenuti culturali

differenti. Le interrogazioni saranno programmate. Potranno essere “frazionate” in più momenti o circoscritte a pochi argomenti preventivamente concordati.

2) La **programmazione differenziata** prevede:

lo svolgimento di contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive potenzialità dello studente. Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle abilità sociali e strumentali di base.

Le verifiche sono relative esclusivamente alle attività svolte.

La valutazione considera il percorso educativo compiuto dagli studenti e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. Il Consiglio di classe, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativamente allo svolgimento del citato PEI differenziato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

STUDENTI CON DSA (Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e D.M. 12 luglio 2011) E STUDENTI CON BES (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 2013))

B) **Piano Didattico Personalizzato** è lo strumento attraverso il quale la Scuola intende assicurare agli studenti con **BES** il percorso educativo più adeguato alle loro caratteristiche.

- Il Consiglio di Classe, valutata la documentazione e condivisi gli esiti dell'osservazione effettuata circa il suo profilo e il percorso di apprendimento (per poter calibrare l'uso di strumenti compensativi e di misure dispensative), redige un PDP definendo le strategie più adatte sia a livello metodologico sia in relazione alle specificità delle singole materie. Il documento viene poi condiviso con la famiglia che lo sottoscrive dopo aver avanzato eventuali osservazioni.
- Il PDP viene sottoscritto dal *Consiglio di Classe*, dalla *famiglia*, dallo *studente* (qualora fosse maggiorenne), dal *Dirigente Scolastico*. Il principio cardine del PDP è la corresponsabilità educativa: la firma del Dirigente Scolastico è garanzia del rispetto della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.
- Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione del diniego. Tale richiesta deve pervenire per iscritto per essere protocollata e inserita nel fascicolo personale.
- Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del PDP per eventuali adeguamenti (verifica intermedia). Esse devono essere effettuate al termine del primo trimestre e nel Consiglio di Classe di marzo e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola).
- Il PDP deve essere verificato al termine dell'anno scolastico per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scolastico potrà esser aggiornato ed eventualmente modificato).
- Il PDP deve essere predisposto sulla base del modello adottato dal Liceo dai docenti del Consiglio di Classe in accordo con le famiglie e con gli studenti (in caso di studenti maggiorenni) e firmato da tutte le parti coinvolte. Una copia sarà inserita nel fascicolo dello studente e un'altra consegnata alla famiglia.

Per quanto riguarda gli studenti in fase di valutazione per un disturbo di apprendimento si raccomanda – nei tempi lunghi del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Si ritiene necessario superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi/un anno) adottando comunque un piano didattico personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono (C.M. n. 8 del 2013). Altresì, nel caso in cui uno studente sia in attesa di visita specialistica da parte di un Ente pubblico o privato per la valutazione di un

possibile disturbo di apprendimento o di altri BES, la famiglia è tenuta a segnalare tempestivamente tale situazione fornendo alla scuola copia della richiesta effettuata presso la struttura certificante per il protocollo.

- **INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI MATURITÀ**

In presenza di candidati all'esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la Commissione d'esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, in relazione alle specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, di ciascun candidato.

Le Commissioni d'Esame dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei Piani didattici Individualizzati e Personalizzati (PDP e PEI), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si faccia riferimento all'Ordinanza Ministeriale che viene regolarmente pubblicata qualche mese prima dell'Esame di Stato.

- **MATURITÀ PER STUDENTI CON DISABILITÀ**

Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza comunque con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

La prova d'esame, nel caso in cui avrà valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Bisogna specificare che nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame per gli studenti con disabilità, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di Classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Le sottocommissioni adattano, laddove sia necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del Consiglio di Classe, una prova d'esame non equipollente, sarà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.